

REGOLAMENTO DIDATTICO
del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(Classe LMG01)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Istituzione

1. E' istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, appartenente alla Classe LMG01, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 22 novembre 2004, n. 270

Art. 2 – Obiettivi

1. Il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza si prefigge l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato nel campo del diritto, finalizzata allo svolgimento di attività di elevata qualificazione in una pluralità di contesti professionali.

2. I laureati conseguiranno, sia dal punto di vista contenutistico che metodologico, una preparazione che consentirà, anche per il tramite dei corsi di specializzazione post-laurea di avviamento alle professioni legali, di incamminarsi verso le professioni di notaio e di avvocato e alla carriera in Magistratura. Acquisiranno altresì le competenze e le attitudini per poter ricoprire posizioni di responsabilità nelle Pubbliche Amministrazioni, nelle imprese pubbliche e private e nelle Organizzazioni Internazionali.

3. L'obiettivo è perseguito tramite un percorso formativo unitario, comprendente attività formative di base e attività caratterizzanti.

Art. 3 – Comitato per la didattica

1. Il Comitato per la didattica del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza ha le competenze fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo e da quello di Facoltà così come specificate negli articoli seguenti.

Art. 4 – Ammissione

1. Sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza gli studenti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro analogo titolo di studio conseguito all'estero, di cui sia riconosciuta l'idoneità.

2. Gli studenti già frequentanti altri corsi di laurea possono essere iscritti al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, previo riconoscimento, da parte del Comitato per la didattica, degli esami sostenuti.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 5 – Organizzazione dei corsi

1. I corsi sono organizzati per semestri.

2. Le lezioni dei corsi del I semestre devono tendenzialmente svolgersi *tra il mese di ottobre e il mese di gennaio*.

3. Le lezioni dei corsi del II semestre devono tendenzialmente svolgersi *tra il mese di marzo e il mese di giugno*.

Art. 6 – Crediti formativi universitari (CFU)

1. I Crediti Formativi Universitari sono attribuiti secondo la seguente scala di corrispondenza:

- corsi di 120 ore, con esame su testi di riferimento non superiori di norma a 1.200 pagine, (fatta salva la documentazione, ad esempio, giurisprudenziale, e le note a piè di testo) = 18 crediti
 - corsi di 100 ore, con esame su testi di riferimento non superiori di norma a 1.000 pagine, (fatta salva la documentazione, ad esempio, giurisprudenziale, e le note a piè di testo) = 15 crediti
 - corsi di 80 ore con esame su testi di riferimento non superiori di norma a 800 pagine, (fatta salva la documentazione, ad esempio, giurisprudenziale, e le note a piè di testo) = 12 crediti;
 - corsi di 60 ore, con esame su testi di riferimento non superiori di norma a 600 pagine, (fatta salva la documentazione, ad esempio, giurisprudenziale, e le note a piè di testo) = 9 crediti.
 - corsi di 40 ore, con esame su testi di riferimento non superiori di norma a 400 pagine, (fatta salva la documentazione, ad esempio, giurisprudenziale, e le note a piè di testo) = 6 crediti.
2. Per le materie che attribuiscono 15 CFU o 18 CFU può essere prevista la biennializzazione dei corsi.
3. Per le integrazioni di 4 CFU o di 2 CFU vigono le disposizioni dell'art. 26.

Art. 7 – Tipologia delle attività didattiche

1. L'attività didattica prevede lezioni di tipo frontale.
2. La conoscenza della lingua inglese è attestata dal superamento del Preliminary English Test (PET), per il quale è obbligatoria la frequenza, che comporta l'acquisizione di 6 CFU.

Art. 8 – Frequenza

1. Per quanto sia incoraggiata e incentivata la partecipazione attiva ai corsi, non esiste un obbligo formale di frequenza, ad eccezione di quanto previsto per il PET.

Art. 9 – Caducazione di crediti

1. Per gli studenti che transitano alla LMG01 da altro corso, e per coloro che – finché sarà vigente la figura dello “studente ripetente l'anno” – saranno considerati studenti fuori corso, il Comitato per la didattica può dichiarare l'eventuale obsolescenza dei crediti, ove riscontri una grave carenza nella formazione giuridica di base, e fissa, di conseguenza, le relative integrazioni che lo studente deve sostenere.

Art. 10 – Tutorato

1. Tenuto conto delle disponibilità dei docenti, il Comitato per la didattica affida gli studenti – su richiesta dei medesimi al Comitato stesso – a un docente tutor, il quale si coordina col responsabile del tutorato della Facoltà.

Art. 11 – Valutazione della didattica

1. Il Comitato per la Didattica partecipa, per quanto di sua competenza, alle attività di valutazione della didattica svolte dal Nucleo di Valutazione di Ateneo. Discute e analizza i risultati di tali attività di valutazione, in particolare i risultati dei questionari rivolti agli studenti, ed i dati relativi alla produttività della didattica al fine di migliorare l'efficacia della stessa e di progettare interventi di recupero e assistenza agli studenti. Cura inoltre la diffusione presso gli studenti dei risultati della valutazione anche attraverso il coinvolgimento degli studenti tutor.

TITOLO III – ESAMI DI PROFITTO ED ESAME DI LAUREA

Art. 12 – Sessioni degli esami di profitto

1. Per gli esami di profitto sono previste tre sessioni:
 - a) I sessione: 3 appelli, *tra la conclusione delle lezioni del primo semestre e l'inizio delle lezioni del secondo semestre;*
 - b) II sessione: 3 appelli, *tra la conclusione delle lezioni del secondo semestre e il 31 luglio;*

c) III sessione: 2 appelli, *dal 1° settembre al 30 settembre*.

2. I singoli appelli di ogni sessione degli esami di profitto sono disposti a quindici giorni di distanza.
3. Il calendario degli esami deve essere reso pubblico con almeno un mese di anticipo.
4. La posticipazione delle date così fissate è consentita solo per giustificati motivi e previa autorizzazione del Presidente del Comitato per la didattica. L'anticipazione delle date così fissate non è mai consentita.

Art. 13 – Prove intermedie

1. Nei corsi biennali sarà prevista una prova intermedia al termine del primo anno.
2. Le modalità di tale prova, fissate dai docenti titolari dei corsi, sono comunicate agli studenti all'inizio del corso.

Art. 14 – Commissioni di esame

1. Le commissioni degli esami di profitto sono nominate dal Presidente del Comitato per la didattica, su proposta dei titolari degli insegnamenti, e devono essere composte da almeno due membri: il titolare dell'insegnamento od un suo sostituto e un docente di materia affine o un ricercatore o un cultore della materia preventivamente segnalato dal Presidente della commissione al Presidente del Comitato per la didattica e al Presidente.
2. Sui verbali degli esami dovranno essere apposte almeno due firme di cui non più di una da parte di un cultore della materia.
3. La qualifica di cultore della materia è attribuita dal Comitato per la didattica su domanda del docente titolare della materia ed è subordinata al possesso di particolari qualifiche scientifiche, accademiche o professionali, in assenza delle quali è richiesto un voto minimo di laurea di 105/110, con dissertazione di laurea nello stesso settore scientifico disciplinare per cui è richiesta la nomina a cultore.
4. Le modalità di svolgimento delle prove di esame vengono comunicate all'inizio del corso dal titolare dell'insegnamento, il quale ne resta, ad ogni effetto, unico responsabile.

Art. 15 – Sessioni degli esami di laurea

1. Per gli esami di laurea le sessioni sono quelle stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà.

Art. 16 – Assegnazione della tesi

1. Dal III anno di corso lo studente può chiedere l'assegnazione dell'argomento che sarà oggetto della tesi.
2. La richiesta è presentata a un docente titolare di uno degli insegnamenti impartiti nel corso di Laurea Magistrale ovvero ad un ricercatore, d'intesa con il titolare dell'insegnamento.
3. Periodicamente, il Comitato per la didattica procede ad una verifica del carico di tesi pendente su ogni docente del corso di laurea; allo studente che ne faccia richiesta, il Comitato può indicare uno o più docenti che si rendano disponibili per l'assegnazione della tesi, in attuazione dell'obbligo di cui all'art. 16, punto 8, del Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Il docente firma la domanda di assegnazione dell'argomento di tesi allo studente, il quale la presenta in segreteria ed in copia al Comitato per la didattica.
5. Lo studente che abbia ottenuto una successiva assegnazione di tesi da altro docente deve comunicare al docente che gli abbia già in precedenza assegnato una tesi la rinuncia allo svolgimento della stessa.

Art. 17 – Termine di ammissione all'esame di laurea

1. Per essere ammesso all'esame di laurea magistrale, lo studente deve sempre farne personalmente domanda, da presentare in Segreteria Studenti, almeno un mese prima della data prevista per

l'esame. Deroche a tale termine possono essere concesse, per giustificati motivi, dal Presidente del Comitato per la didattica.

Art. 18 – Prova finale di laurea

1. La prova finale, che comporta l'attribuzione di 14 crediti, consiste nella discussione su un elaborato scritto (tesi) già predisposto dal candidato.
2. La commissione esaminatrice attribuisce la votazione finale di laurea, secondo i criteri indicati nei commi seguenti.
3. Il voto di partenza del candidato è calcolato dalla Segreteria sulla base della media, rapportata a 110, dei voti riportati nei singoli esami di profitto, previo arrotondamento dei decimali, a partire da 0,20, all'unità superiore.
4. La tesi sarà valutata dalla commissione esaminatrice fino ad un punteggio massimo di 6 punti.
5. Per aumenti fino ad un massimo di 8 punti il docente relatore deve presentare, entro un congruo termine, al Presidente del Comitato per la Didattica (che dovrà provvedere alla nomina di un correlatore) circostanziata relazione scritta che tenga conto della qualità dell'elaborato. Per ulteriori aumenti, fino ad un massimo di 10 punti, deve essere insediata una commissione di lettura composta da tre docenti nominati dal Comitato per la Didattica, che dovrà depositare presso il Comitato stesso almeno 30 giorni prima della discussione della tesi, dettagliata relazione scritta.
6. Ulteriori punti verranno attribuiti al candidato secondo lo schema seguente:
 - a) il candidato che si laurea in cinque anni avrà una maggiorazione di 3 punti;
 - b) il candidato che si laurea in cinque anni con una media pari o superiore a 27 avrà una maggiorazione di 4 punti;
 - c) il candidato che abbia usufruito di una borsa Erasmus avrà la maggiorazione di un punto, oppure di due punti qualora abbia superato almeno tre esami durante il periodo di soggiorno all'estero.
7. La votazione è espressa in centodecimali anche quando il numero dei commissari è pari al minimo previsto all'art. 19.
8. La certificazione relativa all'esame di laurea risulta da apposito verbale.

Art. 19 – Commissione degli esami di laurea

1. Le commissioni degli esami di laurea devono essere composte da non meno di cinque membri, di cui almeno due individuati tra i professori ordinari, straordinari o associati. Possono far parte della Commissione – in aggiunta ai predetti membri – anche cultori della materia, purché in numero non superiore al venti per cento dei componenti.

TITOLO IV – PIANO DI STUDI

Art. 20 – Attività formative

1. L'elenco completo delle attività formative previste dal corso di Laurea Magistrale con l'indicazione del settore scientifico disciplinare, dell'articolazione in moduli e dei relativi crediti attribuiti, corrisponde alla tabella allegata (all. 1).

Art. 21 – Piano di studi

1. Lo studente non è tenuto a presentare il piano di studio individuale; egli dovrà attenersi al piano delle attività formative previste dal corso di studi, ed alle relative regole sulle propedeuticità.
2. Per le attività a scelta libera o a scelta limitata (esami facoltativi ed opzionali) su discipline della Facoltà, la segreteria studenti verifica successivamente la conformità alle regole sulla propedeuticità della Facoltà medesima.
3. Lo studente in trasferimento da altro corso di laurea è tenuto ad allegare alla propria domanda di iscrizione l'elenco degli esami eventualmente già sostenuti.

Art. 22 - Propedeuticità

1. Sono da considerarsi propedeutiche le seguenti discipline:

- **Diritto Costituzionale** per tutte le materie dei settori IUS/08; IUS/09; IUS/11; IUS/21;
- **Istituzioni di diritto privato I** per Istituzioni di diritto privato II;
- **Istituzioni di Diritto privato I e II** per tutti gli insegnamenti dei settori IUS/01; IUS/02; IUS/03; IUS/04; IUS/05;
- **Diritto Costituzionale e Istituzioni di Diritto privato I e II** per tutti gli insegnamenti dei settori IUS/07; IUS/10; IUS/12; IUS/13; IUS/14; IUS/15; IUS/17;
- **Diritto del lavoro** per tutti gli insegnamenti del settore IUS/07;
- **Diritto Internazionale pubblico** per tutti gli insegnamenti del settore IUS/13.
- **Diritto Amministrativo I** per tutti gli insegnamenti del settore IUS/10;
- **Diritto penale I** per tutti gli insegnamenti dei settori IUS/16 e dello IUS/ 17;
- **Storia del diritto romano** per tutti gli altri insegnamenti del settore IUS/18;
- **Storia del diritto medievale e moderno** per tutti gli altri insegnamenti del settore IUS/19;
- **Filosofia del diritto** per tutti gli altri insegnamenti del settore IUS/20;
- **Economia politica** per Analisi economica del diritto;
- **Diritto agrario** per tutti gli altri insegnamenti del settore IUS/03.

2. Le regole sulla propedeuticità non escludono la possibilità per lo studente di preparare in modo integrato un gruppo di materie del medesimo settore sostenendo i relativi esami nella stessa sessione di esami.

3. In deroga al sistema delle propedeuticità, limitatamente agli studenti che nell'a.a. 2009-2010 si iscrivono al secondo anno della LMG01, in modo che per tali studenti la materia del SSD IUS01 propedeutica a Diritto Penale I sia soltanto Istituzioni di Diritto Privato I e non anche Istituzioni di Diritto Privato II.

TITOLO V – PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 23 – Esami presso Università straniere

1. Gli esami sostenuti presso Università straniere, per le quali esiste una convenzione, un progetto di cooperazione universitario o un progetto ECTS, sono riconosciuti automaticamente. A tal fine si ricorre alla tabella di conversione dei crediti e dei voti utilizzata per i progetti ECTS (all. 2).

2. Gli studenti che intendono seguire alcune materie in Università straniere, nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente, dovranno seguire la seguente procedura:

- lo studente consegnerà alla propria Segreteria Studenti il piano di studi che svolgerà all'estero, redatto in base al modello "Piano di Studio Erasmus", approvato dal docente promotore dello scambio. Tale piano dovrà essere convalidato dal Comitato per la Didattica prima della partenza dello studente per il periodo di studi all'estero.
- Eventuali modifiche al piano di studi potranno essere approvate, ottenuto il parere favorevole del docente promotore e previa tempestiva comunicazione da parte dello studente alla segreteria e al Comitato per la Didattica, anche durante lo svolgimento del periodo di studio all'estero.
- Al rientro dello studente, il Comitato per la Didattica, previa verifica del programma di studio svolto (tramite gli attestati rilasciati dall'Università ospitante e consegnati in originale alla segreteria studenti), provvederà a ratificare la convalida degli esami sostenuti all'estero e a darne comunicazione alla segreteria stessa.

3. Periodi di ricerca per tesi dovranno essere adeguatamente documentati.

Art. 24 – Esami degli studenti stranieri

1. Gli studenti stranieri potranno sostenere esami esclusivamente su corsi impartiti nel periodo che coincide con la loro presenza.

Art. 25 – Riconoscimenti di crediti di studenti stranieri

1. Agli studenti in transito alla LMG01 – provenienti da (o già laureati in) altri Atenei dell'Unione Europea – saranno applicati gli stessi criteri previsti per gli studenti italiani, fatta salva l'equipollenza dei programmi.
2. Per studenti e laureati in Atenei non dell'Unione Europea, il riconoscimento dei CFU sarà compiuto caso per caso dal Comitato per la Didattica, avuto eventualmente riguardo per i criteri predisposti dalla Commissione Affari Internazionali di Ateneo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 – Integrazioni necessarie in caso di passaggio dai corsi del previgente Ordinamento Didattico

1. Per gli studenti che passano al corso di Laurea Magistrale, provenendo da uno dei corsi del previgente Ordinamento Didattico (classi di laurea 31 e 22/S), ai fini delle necessarie integrazioni, ulteriori crediti potranno essere acquisiti:
 - a) per le integrazioni da 6 cfu, con esame su testo di riferimento non superiore di norma a 400 pagine (fatta salva la documentazione, ad esempio, giurisprudenziale, e le note a piè di testo);
 - b) per le integrazioni da 4 cfu con esame su testo di riferimento non superiore di norma a 300 pagine (fatta salva la documentazione, ad esempio, giurisprudenziale, e le note a piè di testo);
 - c) per le integrazioni da 2 cfu con esame su testo di riferimento non superiore di norma a 150 pagine (fatta salva la documentazione, ad esempio, giurisprudenziale, e le note a piè di testo).

Art. 27 – Rinvio

1. Per tutto quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, valgono le norme del Regolamento Didattico di Ateneo e della Facoltà di Giurisprudenza.
2. E' ribadita la piena validità di tutte le delibere assunte dal Comitato per la Didattica anche prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. In particolare, riguardo al riconoscimento dei CFU degli studenti che transitano alla LMG01 si rinvia a quanto deliberato dal Comitato per la Didattica della LMG01.

PIANO DI STUDI

I ANNO		CFU
lus/01	Istituzioni di diritto privato I	9
lus/01	Istituzioni di diritto privato II	9
lus/18	Storia del diritto romano	9
lus/19	Storia del diritto medievale e moderno	9
lus/20	Filosofia del diritto	9
lus/08	Diritto costituzionale	12
	Lingua inglese – livello B1	3
	Lingua inglese – livello B2	3
II ANNO		
Secs-p/01	Economia politica	9
lus/18	una materia a scelta tra: Persone e famiglia in diritto romano, Diritto commerciale romano, Diritti greci, Diritto costituzionale romano, Diritto penale romano	6
lus/11	Diritto ecclesiastico oppure Diritto canonico	6
lus/17	Diritto penale I	9
lus/14	Diritto dell'Unione Europea	9
lus/02	Diritto privato comparato	6
lus/21	Diritto pubblico comparato	6
	Materia a scelta	6
III ANNO		
lus/01	Diritto civile	9
lus/19	Storia delle codificazioni moderne	6
lus/17	Diritto penale II	9
lus/03	Diritto agrario	6
lus/13	Diritto internazionale pubblico	9
lus/10	Diritto amministrativo I	9
lus/12	Diritto tributario	9
	Materia a scelta	6
IV ANNO		
lus/16	Procedura penale	9+6
lus/07	Diritto del lavoro	9+6
lus/10	Diritto amministrativo II	9
lus/20	Sociologia del diritto oppure Logica, argomentazione e interpretazione giuridica	6
	Materia a scelta	6
	Materia a scelta	6
	Ricerche bibliografiche per la tesi di laurea	1
V ANNO		
lus/15	Diritto processuale civile	9+6
lus/04	Diritto commerciale	9+9
lus/13	Diritto internazionale privato	6
	Materia a scelta	6
	Tesi di laurea	14

TABELLA DI CONVERSIONE DEI VOTI DEGLI ESAMI DI PROFITTO SECONDO IL SISTEMA ECTS

Facoltà	Tipo corsi	Voti ECTS - Voti UniSI				
		E	D	C	B	A
Economia "Richard M. Goodwin"	tutti	18 - 19	da 20 a 23	da 24 a 26	da 27 a 29	30 - 30L
Farmacia	tutti	18 - 19	da 20 a 24	da 25 a 27	28 - 29	30 - 30L
Giurisprudenza	tutti	18 - 19	da 20 a 24	25 - 26	da 27 a 29	30 - 30L
Ingegneria	tutti	18 - 19	da 20 a 23	da 24 a 26	da 27 a 29	30 - 30L
Lettere e Filosofia	tutti	da 18 a 23	da 24 a 26	da 27 a 29	30	30L
Lettere e Filosofia di Arezzo	tutti	da 18 a 24	da 25 a 27	28 - 29	30	30L
Medicina e Chirurgia	tutti	da 18 a 22	da 23 a 26	da 27 a 29	30	30L
Scienze M.F.N.	tutti	da 18 a 21	da 22 a 25	26 - 27	28 - 29	30 - 30L
Scienze Politiche	tutti	da 18 a 21	da 22 a 25	26 - 27	28 - 29	30 - 30L

Voti ECTS	% studenti che di norma conseguono tale voto	Keyword	Definizione
A	best 10%	ECCELLENTE	risultati eccellenti con solo qualche errore trascurabile
B	next 25%	OTTIMO	risultato superiore alla media con qualche errore
C	next 30%	BUONO	risultato in genere solido con qualche errore significativo
D	next 25%	SODDISFACENTE	risultato abbastanza buono ma con notevoli carenze
E	next 10%	SUFFICIENTE	risultato che soddisfa i criteri minimi
FX		INSUFFICIENTE	lo studente deve prepararsi ulteriormente per conseguire i crediti
F		INSUFFICIENTE	lo studente necessita di una preparazione più completa